

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3646

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(PISANU)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 2005

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	14
Disegno di legge	»	16
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale	»	19

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, i governi della Repubblica italiana e della Repubblica islamica dell'Iran si impegnano a fornirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di previsione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio tra i due Paesi.

L'Accordo si compone di ventitré articoli, un preambolo ed un Allegato. L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo.

Gli articoli 3 e 4 delimitano il campo di applicazione dell'assistenza prevista dall'Accordo.

L'articolo 5 prevede che le due amministrazioni possono fornirsi reciprocamente informazioni per assicurare la percezione dei diritti e tasse doganali, nonché l'eventuale applicazione di misure restrittive.

L'articolo 6 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 7, tra l'altro, sancisce l'obbligo per ciascuna Amministrazione di fornirsi spontaneamente ogni informazione quando

ci sia un pericolo per l'economia, la salute pubblica e ogni altro interesse essenziale dell'altra Parte contraente.

L'articolo 8 prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci.

L'articolo 9 dispone che le Amministrazioni doganali si prestano mutua assistenza per applicare misure temporanee, avviare procedimenti compreso il sequestro, il blocco e la confisca dei beni e disporre dei beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, conformemente alle disposizioni legislative ed amministrative della Parte contraente che ne esercita il controllo.

L'articolo 10 prevede la possibilità, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, di ricorrere al metodo della consegna controllata.

L'articolo 11 disciplina, tra l'altro, il caso in cui è possibile richiedere i documenti, in copie autenticate o in originale.

L'articolo 12 detta le regole che devono essere osservate dalle amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo ed alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

L'articolo 13 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte contraente adita o almeno a quello indicato nell'apposito Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo.

L'articolo 14 descrive le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle Amministrazioni doganali nelle formulazioni delle richieste.

L'articolo 15 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente.

L'articolo 16 prevede la possibilità che i funzionari dell'Amministrazione richiedente assistano a tali indagini.

L'articolo 17 prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in qualità di esperti di giudizi instaurati davanti le competenti autorità dell'altra Parte contraente.

L'articolo 18 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 19 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre una Commissione mista per l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 20 definisce l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo.

L'articolo 21 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

L'articolo 22 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo.

L'articolo 23 disciplina la durata dell'Accordo ed il termine dello stesso.

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA: X SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004".

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento Dogane

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

NUMERO

PROPONENTE

Emendamento			
Subemendamento			

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. Art. 16 comma
2. Art. 17 comma
3. Art. 19 comma
4. Art..... comma.....
5. Art..... comma.....
6. Art..... comma.....

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma
2. Art..... comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. / comma /
2. Art..... comma.....

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica degli Articoli n. 16-17-19

- ART. 16: Invio di funzionari a Teheran per assistere alle indagini sulle infrazioni doganali;
- ART. 17: Rimborso spese di viaggio e di missione per deporre in qualità di esperti;
- ART. 19: Partecipazione alle riunioni della Commissione Mista.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

- Diaria missione all'estero-decreto 13 gennaio 2003 e leggi indicate in appendice.

- Pernottamento e biglietto aereo sulla base dei prezzi tipo vigenti.

C.2) Metodologia di calcolo. Calcoli logico-matematici secondo gli elementi inviati dal Ministero dell'Economia- Dipartimento dogane

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II
Tabella 1

D) Effetti finanziari

A carico dello Stato Articoli 16-17-19	Anno 1				Anno 2				Anno 3				A regime Anno terminale		
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.				
	Annuale	Perm. LI	Annuale	Perm. LI	Annuale	Perm. LI	Annuale	Perm. LI	Annuale	Perm. LI	Annuale	Perm. LI			
		- 15.480				- 15.480					- 15.480				
Totale effetti finanz. negativi		- 15.480				- 15.480					- 15.480				
Totale effetti finanz. positivi															

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni Articolo Comma	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime Anno terminale
	Corrente		c/Cap.		Corrente		
	Annuale	Perm. LI	Annuale	Perm. LI	Annuale	Perm. LI	
Totale effetti finanz. negativi							
Totale effetti finanz. positivi							

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
<i>TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)</i>	-15.480	-15.480	-15.480

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A	Ministero Affari Esteri	15.480	15.480	15.480
	Ministero			
- Tabella B	Ministero			
	Ministero			
	Totale fondi speciali	15.480	15.480	15.480

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Legge..... articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge..... articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

<i>TOTALE COPERTURA (A+B+C)</i>	15.480	15.480	15.480
--	---------------	---------------	---------------

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Saldo netto da finanziare			
Fabbisogno di cassa del settore statale			
Indebitamento netto			

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Iran in materia di mutua assistenza per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali comporta i seguenti oneri, in relazione ai sotto indicati articoli:

Articolo 16:

Viene previsto l'invio di funzionari in Iran per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali. A tal fine, nell'ipotesi dell'invio di due funzionari a Teheran, con una permanenza di sei giorni in detta città, la relativa spesa viene così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (euro 150 al giorno x 2 persone x 6 giorni)	euro	1.800,00
diaria giornaliera per ciascun funzionario: euro 84, cui si aggiungono euro 25, pari al 30 per cento, quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 109 viene ridotto di euro 28, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 81 + euro 32 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335 e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 113 x 2 persone x 6 giorni)	»	1.356,00

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Teheran (euro 1.033 x 2 persone = euro 2.066 + euro 103 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	2.169,00
--	---	----------

Totale onere (articolo 16)	euro	5.325,00
----------------------------	------	----------

Articolo 17:

Viene previsto il rimborso delle spese di viaggio e di missione per i funzionari della Parte contraente, convocati a deporre in qualità di esperti.

Nell'ipotesi dell'invio annuo a Teheran di due funzionari per un periodo di tre giorni nella indicata città e sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (euro 150 al giorno x 2 persone x 3 giorni)	euro	900,00
diaria giornaliera (euro 113 x 2 persone x 3 giorni)	»	678,00

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Teheran (euro 1.033 x 2 persone = euro 2.066 + euro 103 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	2.169,00
Totale onere (articolo 17)	Euro	3.747,00

Articolo 19:

Al fine di esaminare i programmi operativi, è prevista l'istituzione di una Commissione mista, che si riunirà annualmente a Teheran, sulla base della esperienza verificatasi in precedenti analoghi accordi già in vigore. Nell'ipotesi dell'invio di tre funzionari a Teheran, con una permanenza di quattro giorni in detta città e, tenuto conto del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (euro 150 al giorno x 3 persone x 4 giorni)	euro	1.800,00
diaria giornaliera (Euro 113 x 3 pers. x 4 gg.)	»	1.356,00

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Teheran (euro 1.033 x 3 pers. = euro 3.099 + euro 155 quale mag- giorazione del 5 per cento)	»	3.254,00
Totale onere (articolo 19)	euro	6.410,00

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscriverlo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere successivamente imputato all'Agenzia delle dogane, a decorrere dall'anno 2005, ammonta ad euro 15.482, in cifra tonda 15.480.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, degli esperti, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Si precisa, inoltre, che non viene prevista alcuna spesa aggiuntiva per gli interpreti e traduttori (articolo 18, comma 1) in quanto dette funzioni vengono svolte dai funzionari di ruolo in servizio presso l'Agenzia delle dogane.

Peraltro, tenuto conto della esperienza verificatasi in precedenti analoghi Accordi, la ipotesi prevista alla disposizione dell'articolo 18, comma 2, relativa a spese "di natura sostanziale e straordinaria" è del tutto eventuale e non richiede alcuna quantificazione di onere aggiuntivo.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

a) *Necessità dell'intervento normativo:*

L'importanza di disporre di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, ha indotto l'Amministrazione italiana delle Dogane ad assumere l'iniziativa di concludere con l'omologa Amministrazione iraniana un Accordo intergovernativo bilaterale di mutua assistenza in materia doganale.

b) *Impatto normativo:*

L'Accordo di cui si tratta, analogamente ad altri già conclusi da parte italiana nel medesimo settore, deve essere ratificato con atto avente forza di legge, dal momento che alcune sue disposizioni – quali ad esempio l'articolo 17 che prevede che i funzionari di una Parte contraente possano essere chiamati a deporre e ad assistere alle indagini, in qualità di esperti, nei procedimenti instaurati nel territorio dell'altra Parte contraente – rendono ciò necessario.

c) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti:*

L'Accordo non si colloca in contrasto con la legislazione vigente e non richiederà alcuna norma interna di adeguamento.

d) *Impatto comunitario:*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

e) *Impatto normativo regionale:*

L'intervento risulta compatibile con la competenza delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

f) *Coerenza con le legislazioni primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali:*

Si ravvisa che l'intervento normativo non determina alcun impatto in materia.

g) *Non sussistono delegificazioni e si ha la piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.*

ELEMENTI DI DRAFTING E DI LINGUAGGIO NORMATIVO:

- a) *Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative non coerenti con quelli in uso.*
- b) *I riferimenti normativi contenuti nel progetto sono corretti.*
- c) *Non sono state introdotte modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 15.480 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran, di seguito denominati Parti Contraenti,

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;

Considerando che l'azione contro le infrazioni doganali può essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

Considerata l'importanza dell'esatta valutazione delle tasse o degli altri diritti doganale percepiti all'importazione o all'esportazione, nonché del garantire la precisa applicazione delle disposizioni concernenti divieti, restrizioni e controlli;

Considerando che il traffico di sostanze psicotrope e di stupefacenti rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli elencati nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti;

Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

hanno convenuto quanto segue:

DEFINIZIONI

Articolo 1.

Ai fini del presente Accordo si intende per:

- a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative;

- all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci;
 - alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione delle merci;
 - alle misure di divieto, restrizione e controllo;
 - alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
- b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di finanza, per la Repubblica italiana e, l'Amministrazione doganale dell'Iran, per la Repubblica Islamica dell'Iran, competenti per l'applicazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera a);
- c) "Amministrazione doganale richiedente", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che inoltra una richiesta di assistenza in materia doganale;
- d) "Amministrazione doganale adita", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
- e) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
- f) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali all'importazione e all'esportazione e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, le tasse e i diritti stabiliti dai competenti organi dell'Unione europea;
- g) "persona" ogni persona fisica o giuridica;
- h) "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile;
- i) "sostanze psicotrope e stupefacenti", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli riportati nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti;
- j) "informazioni", qualsiasi dato - elaborato, analizzato o meno - e i documenti, le relazioni e le altre comunicazioni in qualsiasi formato, comprese le copie autenticate, conformi o elettroniche degli stessi.

- k) "consegna controllata", il metodo che prevede l'esportazione da, il passaggio attraverso o l'importazione nel territorio di uno o più Paesi, di merci spedite illegalmente o di cui si sospetta la spedizione illegale, con la conoscenza e sotto il controllo delle competenti autorità di tali Paesi, allo scopo di individuare e scoprire le persone che commettono le infrazioni.

CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Articolo 2

1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa, alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di:
 - a) assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale;
 - b) prevenire, accertare e reprimere le infrazioni della legislazione doganale.
2. Ai sensi del presente Accordo, tutta l'assistenza di una delle Parti Contraente in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative nazionali nei limiti della competenza e delle risorse di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni di questo Accordo non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.
4. L'assistenza di cui al paragrafo 2 è fornita per lo scambio di informazioni, concernenti, ma non limitate, alla classificazione, valore, origine delle merci ed altri dati essenziali ai fini dell'applicazione della legislazione doganale. Queste informazioni saranno fornite per essere utilizzate in tutti i procedimenti, sia civili, penali o amministrativi, che comportano l'applicazione di ammende, sanzioni, confische, debiti e garanzie comuni estinti nel territorio dello Stato della Parte Contraente richiedente, con il consenso della Parte Contraente adita.

5. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in materia di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall'essere Stato membro dell'Unione europea e Parte Contraente in Accordi intergovernativi già stipulati tra gli Stati membri dell'Unione europea.

CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ASSISTENZA

Articolo 3

1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, le informazioni che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali.
2. Ciascuna Amministrazione doganale nel procedere ad indagini per conto di un'altra Amministrazione doganale, agisce come se operasse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità nazionale all'interno del proprio Stato.

Articolo 4

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali nazionali in vigore nel territorio di quella Parte Contraente e relative ad indagini riguardanti un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni relative a:
 - a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
 - b) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali;
 - c) attività che sono o sembrano costituire un'infrazione doganale nel territorio dell'altra Parte Contraente;
 - d) merci note per essere l'oggetto di una grave infrazione alla legislazione doganale;

- e) mezzi di trasporto nei confronti dei quali vi siano motivi fondati o si ritenga che siano, siano stati, o possano essere utilizzati per infrazioni doganali.

CASI SPECIALI DI ASSISTENZA

Articolo 5

Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare le informazioni che agevolano:

- a) il calcolo del valore in dogana, la classificazione tariffaria e la determinazione dell'origine delle merci;
- b) l'applicazione delle disposizioni concernenti divieti, restrizioni e controlli.

Articolo 6

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:

- a) le persone conosciute dall'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
- b) le merci in transito o in deposito notificate dall'Amministrazione doganale richiedente come possibile sospetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
- c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente;

- d) i luoghi conosciuti o sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Articolo 7

1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale nel territorio dello Stato di una delle Parti Contraenti.
2. Nei casi che potrebbero comportare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, informazioni di propria iniziativa.

Articolo 8

Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta, si forniscono reciprocamente informazioni:

- a) se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legittimamente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita e l'eventuale regime doganale sotto il quale le merci siano state vincolate;
- b) se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legittimamente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita.

Articolo 9

Le Amministrazioni doganali:

- a) si assistono reciprocamente riguardo all'esecuzione di provvedimenti e azioni preventive provvisorie compresi il sequestro, il congelamento e la confisca dei beni;
- b) liquidano i beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, in conformità alle

disposizioni nazionali legislative ed amministrative della Parte Contraente che esercita il controllo di questi beni, proventi o mezzi strumentali.

CONSEGNA CONTROLLATA

Articolo 10

1. Le Parti Contraenti adottano le misure necessarie, nell'ambito delle loro possibilità, per autorizzare l'uso appropriato della consegna controllata ai fini del presente Accordo.
2. Le decisioni di eseguire le consegne controllate saranno prese caso per caso ed in conformità con la legislazione e le procedure interne della Parte Contraente adita ed in conformità con le disposizioni e accordi che possono essere raggiunti riguardanti il caso particolare.
3. Le spedizioni illecite per cui la consegna controllata è stata concordata possono, con il reciproco consenso delle autorità doganali, essere intercettate e fatte proseguire, intatte, rimosse o sostituite in tutto o in parte.

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 11

1. Le informazioni in originale sono richieste solo nei casi in cui le copie conformi risultino insufficienti e sono restituite non appena possibile; i diritti dell'Amministrazione doganale adita o di terzi restano impregiudicati.
2. Le informazioni da scambiarsi in conformità al presente Accordo sono accompagnati da ogni dettaglio utile che ne consentano l'interpretazione o l'uso.

RISERVATEZZA ED USO DELLE INFORMAZIONI

Articolo 12

1. Ogni informazione comunicata in qualsiasi forma ai sensi del presente Accordo è di natura riservata. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo del segreto di ufficio e godono della protezione estesa ad informazioni analoghe ai sensi delle disposizioni legali e regolamentari della Parte Contraente che le ha ricevute e ai sensi delle disposizioni corrispondenti che si applicano alle autorità dell'altra Parte Contraente.
2. Tali informazioni possono essere comunicate ad organi dello Stato diversi da quelli previsti dal presente Accordo solamente se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente, e a condizione che le disposizioni legislative interne dell'Amministrazione che li riceve non vietano tali comunicazioni.
3. Le disposizioni del precedente paragrafo non sono applicabili alle informazioni concernenti infrazioni relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope. Tali informazioni possono essere comunicate solamente alle altre autorità direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito di droga.
4. Le informazioni possono essere sostituite, ove possibile, da informazioni informatizzate prodotte in ogni forma per lo stesso scopo.
5. Le disposizioni del presente Accordo non inficiano le disposizioni applicabili per lo scambio di informazioni tra la Comunità europea e le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea relativi alle violazioni doganali agli interessi finanziari della Comunità europea.
6. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le informazioni a disposizione dell'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente godono della stessa protezione accordata alle informazioni della stessa natura dalla legge nazionale della suddetta Parte Contraente.

PROTEZIONE DATI PERSONALI

Articolo 13

Per i dati personali scambiati ai sensi del presente Accordo, le Parti Contraenti assicurano un livello di protezione dei dati equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte Contraente che fornisce le informazioni o, quanto meno, il livello di protezione che scaturisce dall'attuazione dei principi

enunciati nell'Allegato al presente Accordo, che è parte integrante di quest'ultimo.

COMUNICAZIONE DELLE RICHIESTE

Articolo 14

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate dai documenti necessari. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso, esse devono essere confermate al più presto per iscritto.
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 del presente Articolo devono comprendere le indicazioni di seguito elencate:
 - a) l'Amministrazione doganale che inoltre la richiesta;
 - b) l'oggetto ed i motivi della richiesta;
 - c) un breve resoconto della questione, gli elementi giuridici e la natura del procedimento;
 - d) i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte nel procedimento, se noti;
 - e) le misure richieste.
4. La richiesta formulata da una o dall'altra Amministrazione doganale, di seguire una particolare procedura, è soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.
5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate all'ufficio competente appositamente designato da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari di questo ufficio è fornita all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, in conformità con le disposizioni di cui all'art.19.

6. Le Amministrazioni doganali adottano tutte le misure affinché i loro funzionari, responsabili per l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, mantengano reciprocamente relazioni personali e dirette.

ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

Articolo 15

1. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone delle informazioni richieste, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali:
 - a) avviare indagini per procurarsi quelle informazioni, oppure
 - b) trasmettere rapidamente la richiesta all'organo competente, oppure
 - c) indicare quali sono le autorità competenti in materia.
2. Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, può comprendere la raccolta delle deposizioni delle persone cui vengono richieste informazioni in relazione ad una infrazione doganale, nonché quelle rilasciate da esperti.

Articolo 16

1. Su richiesta scritta, al fine di accertare una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:
 - a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, registri ed altri dati pertinenti, allo scopo di ottenere informazioni riguardanti l'infrazione doganale in questione;
 - b) procurarsi copie dei documenti, registri ed altri dati riguardanti l'infrazione doganale in questione;

- c) assistere alle indagini condotte dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita e riguardanti l'Amministrazione doganale richiedente;
- d) i funzionari incaricati sono presenti unicamente come consulenti e non possono esercitare i poteri conferiti ai funzionari dell'Autorità adita dalla legislazione interna della Parte Contraente adita. Essi, comunque, per il solo scopo delle indagini condotte ed in presenza di funzionari dell'Amministrazione doganale adita e per il loro tramite, hanno accesso agli stessi luoghi ed agli stessi documenti dei funzionari dell'Amministrazione doganale adita.
2. Alle condizioni previste dal paragrafo 1 del presente Articolo, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato.
3. Essi godono durante la loro permanenza, della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente, in conformità alla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.

ESPERTI

Articolo 17

1. Su richiesta di una Parte Contraente, e relativamente ad un'infrazione, l'Amministrazione doganale adita può autorizzare, ove possibile, i propri funzionari a deporre in qualità di esperti innanzi alle autorità competenti della Parte Contraente richiedente, in merito a fatti accertati nell'esercizio delle loro funzioni ed a produrre prove. La richiesta di comparizione precisa chiaramente in quale caso ed in quale veste il funzionario è chiamato a deporre.
2. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente che accetta la richiesta dichiara, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare.

COSTI

Articolo 18

1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese e per le indennità versate agli esperti, nonché per i costi degli interpreti e dei traduttori, che devono essere a carico dell'Amministrazione richiedente, quando questi non sono funzionari dello Stato,.
2. Se, per dar seguito alla richiesta, si rendono necessarie spese di natura sostanziale e straordinaria, le Parti Contraenti si consultano per determinarne i termini e le condizioni, come pure le modalità di ripartizione di tali spese.

ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

Articolo 19

1. L'attuazione dell'Accordo viene demandata direttamente alle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti.
2. E' istituita una Commissione mista italo-iraniana, composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Presidente dell'Amministrazione doganale della Repubblica islamica dell'Iran o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando necessario, su richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere.
3. I problemi per i quali non si trovi alcuna soluzione vengono sanati per via diplomatica.
4. Le Parti Contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo, su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo se esse si notificano reciprocamente per iscritto che questo esame non è necessario.

AMBITO TERRITORIALE

Articolo 20

Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti, come definiti dalle rispettive disposizioni nazionali legislative ed amministrative.

ECCEZIONI

Articolo 21

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo può essere rifiutata quando questa sia di natura tale da pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali essenziali della Parte Contraente adita, qualora implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative applicate da questa Parte Contraente. Tale assistenza potrà essere accordata se vengono soddisfatti determinati requisiti o condizioni.
2. Qualora l'Amministrazione doganale richiedente trasmetta una richiesta di assistenza che non sarebbe in grado di soddisfare se richiesta dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, essa ne dà menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione adita.
3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita qualora tale assistenza interferisca con accertamenti o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni o ai termini eventualmente stabiliti dall'Amministrazione doganale adita.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati tempestivamente.

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 22

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese seguente la data del recepimento dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si sono

reciprocamente notificate per via diplomatica l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore.

TERMINE

Articolo 23

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può farlo cessare in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica.

Il presente Accordo cesserà di essere applicato tre mesi dopo la notifica della sua cessazione all'altra Parte Contraente.

I procedimenti in corso saranno in ogni caso completati secondo le disposizioni del presente Accordo.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FAITTO a...Teheran...l'11 ottobre 2004 che corrisponde al giorno 20 Mehr dell'anno 1383, in due originali, nelle lingue Italiana, Persiana ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo in inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica Islamica dell'Iran



ALLEGATO

PROTEZIONE DATI PERSONALI

1. I dati personali che siano oggetto di elaborazione informatizzata devono essere:
 - a) ottenuti e elaborati in modo corretto e legale;
 - b) memorizzati per fini specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali fini;
 - c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i quali sono stati memorizzati;
 - d) accurati e, ove necessario, aggiornati;
 - e) conservati in modo tale da identificare i soggetti cui gli stessi dati si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per i fini per i quali sono stati memorizzati.
2. I dati personali che forniscono informazioni di carattere razziale, sulle opinioni politiche o religiose o su altre credenze, così come quelli che riguardano la salute o la vita sessuale, non possono essere oggetto di elaborazione informatizzata, a meno che la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie di tutela. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali.
3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate, affinché i dati personali memorizzati in archivi informatizzati siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.
4. Qualsiasi persona dovrà avere la possibilità:
 - a) di constatare l'esistenza di uno schedario informatizzato con dati personali, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati, il nome, il luogo di residenza abituale o il principale luogo di attività del responsabile di tale schedario;
 - b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale memorizzazione di dati personali che la

- riguardano in un archivio informatizzato e la comunicazione di tali dati in forma comprensibile;
- c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione dei dati che siano stati elaborati contravvenendo alle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali di cui ai principi 1 e 2 del presente allegato;
 - d) di disporre di mezzi di ricorso ove non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).
- 5.1 Non può essere concessa nessuna deroga alle disposizioni dei principi 1, 2 e 4 del presente allegato, salvo che nei limiti definiti nel principio che segue.
- 5.2 Si può derogare alle disposizioni dei principi 1, 2 e 4 del presente allegato, qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e tale deroga costituisca una misura indispensabile in una società democratica al fine di:
- a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonché gli interessi finanziari dello Stato o reprimere i reati penali;
 - b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione, ovvero i diritti e la libertà altrui.
- 5.3 La legge può prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti, di cui al principio 4 lettere b), c) e d) del presente allegato, relativamente ad archivi informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica, qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.
6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso per le violazioni delle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali definiti nel presente allegato.
7. Nessuna delle disposizioni del presente allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilità per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in

questione una protezione più ampia di quella prevista nel presente allegato.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF
IRAN ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR THE
PREVENTION, INVESTIGATION AND REPRESSION OF CUSTOMS
OFFENCES

The Government of the Italian Republic and the Government of the Islamic Republic of Iran, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

Considering that offences against customs legislation are prejudicial to their economic, commercial, fiscal, social, cultural, industrial and agricultural interests;

Considering that action against customs offences can be made more effective by the close co-operation between their Customs Administrations;

Having in mind the importance of accurate assessment of customs duties and other taxes collected at importation or exportation and of ensuring proper enforcement of measures of prohibition, restriction and control;

Considering that narcotic drugs and psychotropic substances trafficking represents a danger to public health and society;

Having regard to the United Nations Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988, including those drugs and Psychotropic Substances listed in the annex to the aforesaid Convention and following amendments;

Having regard to the Customs Cooperation Council Recommendation on Mutual Administrative Assistance of 5 December 1953.

Have agreed as follows:

DEFINITIONS

Article 1

For the purposes of this Agreement:

a) "customs legislation", shall mean such laws and regulations applicable by the two Customs Administrations with respect to:

- importation, exportation, transit and storage of goods;
- collection, guarantee and refund of duties and taxes concerning importation and exportation of goods;
- prohibition, restriction and control measures;
- the fight against illicit narcotic drugs and psychotropic substances trafficking;

- b) "customs Administrations", shall mean Iran Customs Administration for the Islamic Republic of Iran and the Italian Customs Administration, including the Guardia di Finanza for the Italian Republic, competent for the enforcement of the provisions referred to in paragraph a);
- c) "requesting Customs Administration", shall mean the Customs Administration of a Contracting Party which sends on a request for assistance in customs matters;
- d) "requested Customs Administration", shall mean the Customs Administration of a Contracting Party which receives a request for assistance in customs matters;
- e) "customs offence", shall mean any violation or attempted violation of customs legislation;
- f) "importation and exportation duties and taxes", shall mean importation and exportation duties and all other duties, taxes or levies collected upon importation or exportation, including, for the Italian Republic, the duties and taxes as set forth by the competent bodies of the European Union;
- g) "person", shall mean any natural or legal person;
- h) "personal data", shall mean any information referred to an identified or identifiable person;
- i) "narcotic drugs and psychotropic substances", shall mean all products listed in the United Nations Convention against the Illicit Traffic of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988, including those referred to in annex to the aforesaid Convention and following amendments;
- j) "information", shall mean any data whether or not processed or analysed, and documents, reports, and other communications in any format including electronic or certified or authenticated copies thereof ;
- k) "controlled delivery", shall mean the method, providing for the exportation from, passing through or the importation into the territory of one or more countries of illegally consigned or suspected to be illegally consigned goods, with knowledge or under control of the competent authorities in these countries, and for the purpose of identifying and detecting the persons committing the offences.

SCOPE OF THE AGREEMENT

Article 2

1. The Contracting Parties shall through their Customs Administrations afford each other administrative assistance under the terms set out in this Agreement, for the purpose of:
 - a) ensuring the correct application of the customs legislation;
 - b) preventing, investigating and repressing any infringement of the customs legislation.
2. All assistance under this Agreement by either Contracting Party shall be performed in accordance with its national legal and administrative provisions and within the limits of its Customs Administration's competence and available resources.
3. This Agreement is intended solely for the mutual administrative assistance between the Contracting Parties, the provisions of this Agreement shall not give rise to a right on the part of any private person to obtain, suppress or exclude any evidence or to impede the execution of a request.
4. Assistance as provided for in paragraph 2 shall be given for the exchange of information concerning, but not limited to, the classification, value and origin of the goods and other relevant data for the enforcement of the customs legislation. This information shall be provided for use in all proceedings, whether civil, penal or administrative, involving the application of fines, penalties, forfeitures and liquidated joint debts and guarantees in the territory of the State of the requesting Contracting Party, upon consent of the requested Contracting Party.
5. This Agreement is not prejudicial to current and future obligation concerning Customs legislation and resulting, for the Italian Republic, from being Member State of the European Union and Contracting Party in intergovernmental Agreements already subscribed among the Member States of the European Union.

SCOPE OF ASSISTANCE

Article 3

1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information which help to ensure proper application of customs legislation and the prevention, investigation and repression of customs offence.
2. Either Customs Administration shall, in making inquiries on behalf of the other Customs Administration, act as if they were being made on its own account or upon request of another national authority in its own respective State.

Article 4

1. On request, the requested Customs Administration shall provide all information about national customs legislation and procedures in force in the territory of that Contracting Party and relevant to inquiries relating to a customs offence.
2. Either Customs Administration shall communicate, either on request or on its own initiative, any available information relating to:
 - a) new customs legislation enforcement techniques which have proved their effectiveness;
 - b) new trends, means or methods of committing customs offences;
 - c) activities which are or appear to constitute a customs offence within the territory of the other Contracting Party;
 - d) goods known as to be the subject of a severe offence of customs legislation;
 - e) means of transport in respect of which there are reasonable grounds or believing that they have been, are, or may be used in customs offences.

SPECIAL INSTANCES OF ASSISTANCE

Article 5

The Customs Administrations of the Contracting Parties shall exchange, upon request and, if necessary, after prior investigation, any information aimed at ensuring the accurate collection of customs duties and taxes, in particular those facilitating:

- a) assessment of customs value, tariff classification and determination of the origin of goods;
- b) the application of the provisions concerning prohibitions, restrictions and controls.

Article 6

On request, the requested Customs Administration shall provide information on, and maintain special surveillance over:

- a) persons known to the requesting Customs Administration to have committed a customs offence or suspected of doing so, particularly those moving into or out of the customs territory of the requested Contracting Party;
- b) goods either in transit or in storage notified by the requesting Customs Administration as giving rise to suspected illicit traffic into or out of the customs territory of the requesting Contracting Party;
- c) means of transport suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party;
- d) premises known or suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party.

Article 7

1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information on transactions, completed or planned, which constitute or appear to constitute a customs offence in the territory of the State of one of the Contracting Parties.
2. In cases that could involve substantial damage to the economy, public health, public security or any other vital interest of one Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party shall, wherever possible, supply information on its own initiative.

Article 8

The Customs Administrations shall, on their own initiative or upon request, supply to each other the following information:

- a) whether goods exported from the territory of the State of the requesting Customs Administration have been lawfully imported into the territory of the State of the requested Customs Administration and the customs procedure, if any, under which the goods had been placed;
- b) whether goods imported into the territory of the State of the requesting Customs Administration have been lawfully exported from the territory of the State of the requested Customs Administration.

Article 9

The Customs Administrations:

- a) assist each other with respect to the execution of provisional preventive measures and proceedings, including the seizing, freezing or forfeiture of property;
- b) dispose of property, proceeds or instrumentalities forfeited as a result of the assistance provided for under this Agreement, in accordance with the national legal and administrative provisions of the Contracting Party in control of the property, proceeds or instrumentalities.

CONTROLLED DELIVERY

Article 10

1. The Contracting Parties shall take the necessary measures, within their possibilities, to permit the appropriate use of controlled delivery for the purpose of this agreement.
2. Decisions to carry out controlled deliveries shall be made on a case-by-case basis and shall take place in accordance with the domestic legislation and procedures of the requested Contracting Party and in accordance with any arrangements or agreements which may have been reached concerning the particular case.
3. Illicit consignments whose controlled delivery is agreed to may, by mutual consent of the customs authorities, be intercepted and allowed to continue with them intact or removed or replaced in whole or in part.

EXCHANGE OF INFORMATION

Article 11

1. Original information shall be requested only in cases where certified copies would be insufficient and shall be returned as soon as possible; rights of the requested Customs Administration, or of the third Parties relating thereto shall remain unaffected.
2. Any information to be exchanged under this Agreement shall be accompanied by all relevant details for interpreting or using it.

CONFIDENTIALITY AND USE OF INFORMATION

Article 12

1. Any information communicated in whatsoever form pursuant to this Agreement shall be of a confidential nature. It shall be covered by the obligation of official secrecy and shall enjoy the protection extended to similar information under the relevant legal and regulatory provisions of the Contracting Party which received it and the corresponding provisions applying to the authorities of the other Contracting Party.
2. Such information may be disclosed to governmental bodies other than those provided for in this Agreement only if the Customs Administration that has supplied it grants express permission, and on condition that internal laws of the receiving Administration do not prohibit such information.
3. The provisions of the previous paragraph are not applicable to information concerning offences relating to narcotic drugs and psychotropic substances. Such information may be communicated only to those authorities directly involved in the fight against illicit drug trafficking.
4. Information may be replaced, whenever possible, by computerized information produced in any form for the same purpose.
5. The provisions of this Agreement do not affect the provisions applicable to the exchange of information between the European Commission and the customs authorities of the Member States of the European Community relating to customs infringements of the financial interests of the European Community.
6. Information available to the Customs Administration of the requesting Contracting Party, for the implementation of this Agreement, enjoy the same protection granted by the national laws of the aforesaid Contracting Party to information of the same nature.

PERSONAL DATA PROTECTION

Article 13

Where personal data are exchanged under this Agreement, the Contracting Parties shall ensure a standard of data protection equivalent to the level of protection provided for in the legislation of the Contracting Party providing information or, at least, the level of protection resulting from the implementation of the principles listed in the Annex to this Agreement, which is an integral part of the latter.

COMMUNICATION OF REQUESTS

Article 14

1. Assistance under this Agreement shall be exchanged directly between the Customs Administrations.
2. Requests for assistance under this Agreement shall be made in writing and shall be accompanied by necessary documents. When the circumstances so require, requests may also be made verbally. Such requests shall be promptly confirmed in writing.
3. Requests made pursuant to paragraph 2 of this Article shall include the following details:
 - a) the Customs Administration making the request;
 - b) the subject of and reason for the request;
 - c) a brief description of the matter, the legal elements and the nature of the proceeding;
 - d) the names and addresses of the parties concerned with the proceeding, if known.
 - e) The measures requested
4. The request made by either Customs Administration to follow a certain procedure shall be complied with, subject to the national legal and administrative provisions of the requested Contracting Party.

5. The information referred to in this Agreement shall be communicated to the office, which is specially designated for this purpose by each Customs Administration. A list of officials of this office shall be furnished to the Customs Administration of the other Contracting Party in accordance with the provisions provided for in Article 19.
6. The Customs Administrations shall take measures so that their officials responsible for the investigation and repression of customs offences maintain personal and direct relations with each other.

EXECUTION OF REQUESTS

Article 15

1. If the requested Customs Administration does not have the requested information, it shall, in accordance with its national legal and administrative provisions, either:
 - a) initiate enquires to obtain this information, or
 - b) promptly transmit the request to the appropriate agency, or
 - c) indicate which relevant authorities are concerned.
2. Any inquiry under paragraph 1 of this Article may include the taking of statements from persons from whom information is sought in connection with a customs offence as well as that from experts.

Article 16

1. On written request, officials specially designated by the requesting Customs Administration may, with the authorization of the requested Customs Administration and subject to conditions the latter may impose, for the purpose of investigating a customs offence:
 - a) consult in the offices of the requested Customs Administration the documents, registers and any other relevant data to extract any information in respect of that customs offence;

- b) take copies of the documents, registers and any other relevant data in respect of that customs offence;
 - c) be present during an inquiry conducted by the requested Customs Administration in the customs territory of the requested Contracting Party and relevant to the requesting Customs Administration;
 - d) the appointed officers shall be present in an advisory role only and may not exercise the powers conferred on officials of the requested Authority by the domestic legislation of the requested Contracting Party. They shall, however, for the sole purpose of the inquiry being carried out and in the presence of and through officials of the requested Customs Administration, have access to the same premises and same documents as those officials of the requested Customs Administration.
2. When officials of the requesting Customs Administration are present in the territory of the other Contracting Party, under the circumstances provided for in paragraph 1 of this Article, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity.
 3. They shall, while there, enjoy the same protection and assistance as that accorded to customs officials of the other Contracting Party, in accordance with the legislation in force there, and be responsible for any offence they might commit.

EXPERTS

Article 17

1. Upon request of a Contracting Party in connection with an offence, the requested Customs Administration may authorize its officials, whenever possible, to testify before the competent authorities of the requesting Contracting Party as experts regarding facts established by them in the course of their duties and to produce evidence. The writ of summons must clearly indicate in what case and in what capacity the official is to appear.
2. The Customs Administration of the Contracting Party accepting the request, states precisely, if required, in the issued authorisation, the limits within which its own officials may testify.

COSTS**Article 18**

1. The Customs Administrations shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, except for expenses and allowances paid to experts as well as the costs of translators and interpreters other than Government employees, which shall be borne by the requesting Administration.
2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to execute the request, the Contracting Parties shall consult each other to determine the terms and conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne.

IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT**Article 19**

1. The implementing regulations of this Agreement are rendered directly by the Customs Administrations of the Contracting Parties.
2. A Joint Iran-Italian Commission shall be established, composed of the President of Islamic Republic of Iran's Customs Administration and the Director of the Italian Customs Agency or their representatives assisted by experts, that will meet whenever necessary, upon request from either Customs Administration, in order to supervise the progress of this Agreement as well as to find solutions to problems which might arise.
3. Problems for which no solutions are found shall be settled through diplomatic channels.
4. The Contracting Parties shall meet in order to review this Agreement upon request or after a period of five years from the date of its entry into force, unless they notify each other in writing that no such review is necessary.

TERRITORIAL APPLICABILITY

Article 20

This Agreement shall apply to the customs territories of both Contracting Parties as defined in their national legal and administrative provisions.

EXEMPTIONS

Article 21

1. Where assistance under this Agreement would be to the detriment of the sovereignty, security, public policy or other substantive national interest of the requested Contracting Party, or would involve a violation of industrial, commercial or professional secrecy or would be inconsistent with its national legislation and administrative provisions, assistance may be refused or compliance may be made subject to the satisfaction of certain conditions or requirements.
2. Where the requesting Customs Administration asks for assistance which it would itself be unable to provide if so asked by the Customs Administration of the other Contracting Party, it shall draw attention to that fact in its request. It shall then be left over to the requested Administration to decide how to respond to such a request.
3. Assistance may be postponed by the requested Customs Administration on the grounds that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case the requested Customs Administration shall consult with the requesting Customs Administration to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested Customs Administration may require.
4. Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement shall be notified without delay.

ENTRY INTO FORCE

Article 22

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date of the receipt of the last notification by which the Contracting Parties have notified each other by an exchange of diplomatic notes that all necessary national legal requirements for its entry into force have been fulfilled.

TERMINATION

Article 23

This Agreement is intended to be of unlimited duration, but either Contracting Party may terminate it at any time through diplomatic channels.

The termination shall take effect three months after its notification to the other Contracting Party.

The procedures in progress shall be completed, anyway, according to the provisions of this Agreement.

In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE IN Teheran on October 11th 2004 which corresponds to the 20 Mehr 1383. in two originals, in the Italian Persian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergences of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of
the Italian Republic



For the Government of
the Islamic Republic of Iran



ANNEX

PERSONAL DATA PROTECTION

1. Personal data undergoing automatic processing shall be:
 - a) obtained and processed fairly and lawfully;
 - b) stored for specified and legitimate purposes and not used in a way incompatible with those purposes;
 - c) adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are stored;
 - d) accurate and, where necessary, kept up to date;
 - e) preserved in a form, which permits identification of the data subjects for, no longer than is required for the purpose for which those data are stored.
2. Personal data revealing racial origin, political opinions or religious or other beliefs, as well as personal data concerning health or sexual life, may not be processed automatically unless domestic law provides appropriate safeguards. The same shall apply to personal data relating to criminal convictions.
3. Appropriate security measures shall be taken for the protection of personal data stored in automated data files against unauthorized destruction or accidental loss as well as against unauthorized access, alteration or dissemination.
4. Any person shall be enabled:
 - a) to establish the existence of an automated personal data file, its main purposes, as well as the identity and habitual residence or principal place of business of the controller of the file;
 - b) to obtain at reasonable intervals and without excessive delay or expense, confirmation of whether personal data relating to him are stored in the automated data file as well as communication to him of such data in an intelligible form;
 - c) to obtain, as the case may be, rectification or erasure of such data if they have been processed contrary to the provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in principles 1 and 2 of this Annex;

- d) to have a remedy if a request for, as the case may be, communication, rectification or erasure as referred to at paragraphs (b) and (c) of this principle is not complied with.
- 5.1 No exception to the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed except within the limits defined in the following principle.
- 5.2 Derogation from the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed when such derogation is provided for by the law of the Contracting Party and constitutes a necessary measure in a democratic society in the interest of:
- a) protecting State security, public safety, the monetary interest of the State or the suppression of criminal offences;
 - b) protecting the data subject or the rights and freedoms of others.
- 5.3 Restrictions on the exercise of the rights specified in principle 4, paragraphs (b), (c) and (d) of this Annex may be provided by law with respect to automated personal data files used for statistics or for scientific research purposes where there is obviously no risk of an infringement of the data subjects.
6. Each Contracting Party undertakes to establish appropriate sanctions and remedies for violations of provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in this Annex.
7. None of the provisions of this Annex shall be interpreted as limiting or otherwise affecting the possibility for a Contracting Party to grant data subjects with a wider measure of protection than that stipulated in this Annex.

